

REGOLAMENTO (CEE) N. 3281/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1987

che deroga alla norma di qualità per gli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione⁽³⁾ ha fissato le norme di qualità per gli agrumi, che figurano nell'allegato del suddetto regolamento;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione manifestatasi sul piano della commercializzazione, talune disposizioni in materia di condizionamento possono, nella loro formulazione attuale, dare luogo a confusione; che è necessario ovviare a tale situazione in attesa di una completa revisione della norma;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CEE) n. 379/71, nel titolo V « Imballaggio e presentazione » dell'allegato, il testo dell'ultimo comma del capitolo B « Condizionamento » è sostituito, sino al 15 luglio 1988, dal seguente testo:

« Gli imballaggi o, in caso di spedizione alla rinfusa le partite, devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo; tuttavia è ammessa la presentazione che comporti, aderente al frutto, un corto ramoscello munito di qualche foglia verde ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.

(3) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.